

**Quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Bari, in materia di permanenza ultradecennale.**

*(Deliberazione dell'11 dicembre 2002)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'11 dicembre 2002, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito inviato con nota 24.10.2002 dal Presidente del Tribunale di Bari, nel quale, premesso che:

- il dott. .... ha maturato il decennio di permanenza presso la sezione distaccata di ..... in data 3 ottobre 2000;

- presso la sezione fallimentare (quarta civile) del Tribunale di Bari è vacante, da data anteriore al 31 dicembre 2001, un posto di giudice;

- il dott. .... ha chiesto di essere assegnato a tale sezione;

chiede se possa essere assegnato il medesimo magistrato a detto posto;

considerato che:

- la circolare per il biennio 2000-2001 prevede, al paragrafo 46.4, che *“nel caso in cui, per la prolungata permanenza nel medesimo posto, il magistrato debba essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio, il dirigente dell'ufficio lo inviterà ad indicare le proprie preferenze nel termine di un anno, trascorso il quale lo destinerà ad uno dei posti disponibili assecondandone, ove non sussistano ragioni ostative, le aspirazioni”*;

- detta disposizione è stata - con la circolare per la formazione delle tabelle del 2002-2003 - modificata, prevedendo che *“nel caso in cui, per la prolungata permanenza nel medesimo posto, il magistrato debba essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio, il dirigente dell'ufficio - **previa comunicazione a tutti i magistrati dell'ufficio dei posti vacanti che intende ricoprire, ed includendo tra tali posti anche quello occupato dal magistrato che deve essere tramutato per superamento del limite di permanenza decennale** - inviterà quest'ultimo ad esprimere le proprie preferenze nel termine di un anno, trascorso il quale lo destinerà ad uno dei posti disponibili assecondandone le aspirazioni ove non sussistano ragioni ostative”*, con l'introduzione espressa della necessità dell'adozione di forme concorsuali anche per la definizione delle posizioni degli ultradecennali, in precedenza non previste (anche se sempre praticabili, come già effettuato in passato proprio dal Presidente del Tribunale di Bari);

- l'ultradecennalità è maturata nella vigenza della circolare per la formazione delle tabelle del 2000-2001 e che pure la vacanza è anteriore all'approvazione della nuova circolare, per cui l'intera fattispecie resta disciplinata nell'ambito della precedente disposizione;

d e l i b e r a

di rispondere come in motivazione”.